



Università degli Studi di Messina	
Prot. N.	60299
Del	8 18 2018
TUO.	I 13 - Partenza
Decreti n.	16381312

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

IL RETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n.168 e s.m.i.;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed, in particolare, l'art.10;
- VISTO** il Regolamento generale d'Ateneo, emanato con D.R. n.376 del 18 febbraio 2016;
- RICHIAMATO** per le parti applicabili, il Regolamento per l'elezione dei componenti del Senato Accademico emanato con D.R. n. 2800 del 19 novembre 2012;
- VISTO** il D.R. n. 2180 del 14 ottobre 2015 con il quale sono stati nominati i componenti del Senato Accademico per il triennio 2015-2018, in rappresentanza delle macro aree "Scienze", Scienze Economico- giuridico-umanistiche" e "Scienze della Vita";
- CONSIDERATO** che occorre procedere alla nomina delle sopra citate rappresentanze per il triennio 2018-2021;

DECRETA

Art. 1

(Indizione delle votazioni)

Sono indette nel giorno **27 settembre 2018** le elezioni delle seguenti rappresentanze in seno al Senato Accademico, per il triennio 2018-2021:

- un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato, appartenenti ad aree CUN diverse, in rappresentanza della macro-area scientifico - disciplinare "Scienze" (Area 1: Scienze matematiche ed informatiche; Area 2: Scienze Fisiche; Area 3: Scienze Chimiche; Area 4: Scienze della Terra; Area 8: Ingegneria Civile e Architettura; Area 9: Ingegneria Industriale e dell'Informazione);
- un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato, appartenenti ad aree CUN diverse, in rappresentanza della macro-area scientifico - disciplinare "Scienze della vita" (Area 5: Scienze Biologiche; Area 6: Scienze Mediche; Area 7: Scienze Agrarie e Veterinarie);
- un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato, appartenenti ad aree CUN diverse, in rappresentanza della macro area scientifico - disciplinare "Scienze economico-giuridico-umanistiche" (Area 10: Scienze dell'Antichità, filologico-letterarie)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

e storico-artistiche; Area 11: Scienze Storiche, filosofiche pedagogiche e psicologiche; Area 12 Scienze Giuridiche; Area 13: Scienze Economiche e Statistiche; Area 14: Scienze Politiche e Sociali).

Ciascun rappresentante è eletto a suffragio universale e diretto dai componenti della categoria di appartenenza.

Art. 2

(Calendario)

Le operazioni di voto si svolgeranno **giovedì 27 settembre 2018 dalle ore 8:30 alle ore 17:30**;

Art. 3

(Commissione elettorale)

La Commissione elettorale, secondo quanto disposto dall'art.4 del Regolamento generale d'Ateneo, è quella di cui D.R. n. 1595 del 3 agosto 2018

Art. 4

(Elettorato attivo e passivo)

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, all'interno di ciascuna macro-area, i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato.

Hanno diritto, altresì, al solo elettorato attivo i professori e i ricercatori collocati in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazione di incompatibilità.

L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, ai sensi dell'art.2, comma 11, legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.;

Ai sensi dell'art. 56 dello Statuto d'Ateneo, la carica di membro del Senato Accademico può essere ricoperta unicamente da docenti di ruolo a tempo pieno.

È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo colui che si trovi sospeso dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso.

Si applicano, in ogni caso, le cause di ineleggibilità previste dalla legge e dall'art.54, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto d'Ateneo.

Art. 5

(Candidature)

Coloro che intendono proporre la propria candidatura devono presentarla su apposito modulo. Le candidature devono essere depositate presso il protocollo dell'Ateneo – Unità Operativa, Protocollo Generale, Gestione documentale dell'Università degli Studi di Messina **entro le ore 12.00 del 7 settembre 2018**.

Le candidature riscontrate regolari saranno tempestivamente e adeguatamente pubblicate sul sito web dell'Ateneo nei successivi cinque giorni.

Eventuali ricorsi avverso l'esclusione delle candidature possono essere presentati dagli aventi titolo alla Commissione elettorale dell'Ateneo entro 48 ore dalla pubblicazione delle stesse. La Commissione elettorale decide motivatamente entro le 48 ore successive.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA



Art.6 (Convocazione corpo elettorale)

Gli elenchi nominativi degli elettori saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo almeno venti giorni prima della data delle votazioni.

Eventuale errori o omissioni dovranno essere segnalati all'Unità Operativa Afferenze e Procedure Elettorali non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco.

Art. 7 (Metodo elettorale e incompatibilità tra aree CUN)

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto dell'Ateneo, risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto la più alta percentuale sul numero degli aventi diritto al voto della propria macro-area e del proprio ruolo.

Ogni area CUN non potrà avere più di un rappresentante. Pertanto, qualora dovessero risultare con la più alta percentuale candidati di ruoli diversi (ordinari, associati e ricercatori) appartenenti alla medesima area CUN, risulterà eletto colui che ha ottenuto la più alta percentuale nel proprio ruolo. In caso di parità, si procede a sorteggio. Nei rimanenti ruoli, risulteranno eletti i candidati di altre aree CUN con la più alta percentuale.

Ciascun rappresentante è eletto a suffragio universale e diretto dai componenti della categoria del ruolo di appartenenza.

I professori ordinari voteranno per l'elezione dei professori ordinari della propria macro-area, i professori associati voteranno per il rappresentante del loro ruolo e altrettanto i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 8 (Composizione dei seggi elettorali)

Con successivo provvedimento saranno costituiti i seggi elettorali determinandone la composizione e l'ubicazione.

È compito di ciascun Presidente di seggio controllare l'idoneità del locale in cui avvengono le elezioni e la presenza in esso delle cabine, delle urne e di tutte attrezzature necessarie ad assicurare e garantire la segretezza e la regolarità del voto.

Art. 9 (Operazioni di voto)

Le votazioni si svolgono nel luogo ove ha sede il seggio elettorale, nel giorno e secondo l'orario di apertura e di chiusura del seggio stabiliti dall'art. 2 del presente decreto. Il giorno delle operazioni di voto, alle ore 7:00, il presidente di ciascun seggio o un suo delegato prenderà in consegna dall'Unità Operativa "Afferenze e Procedure Elettorali", il materiale necessario. Le schede di votazione, predisposte dall'amministrazione, devono essere vidimate dal Presidente del seggio elettorale e da almeno uno dei componenti apponendo su ciascuna il bollo del seggio e le proprie firme.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA



L'insediamento di ogni seggio elettorale, nei giorni di votazione, deve avvenire almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni.

Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, verifica l'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto e ne accerta l'identità mediante esibizione di carta d'identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella relativa colonna dell'elenco dei votanti e la presenza dell'elettore viene attestata mediante la sottoscrizione di questi e di uno dei componenti il seggio.

L'identificazione può avvenire anche per attestazione di un componente della Commissione di seggio che conosca personalmente l'elettore. In tal caso colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella relativa colonna dell'elenco votanti apponendo la sigla "N.A.S." ("noto al seggio").

Dopo l'identificazione viene consegnata all'elettore la scheda elettorale previamente predisposta e una matita copiativa per l'espressione del voto di preferenza che deve avvenire secondo modalità tali da assicurarne la segretezza. L'espressione del voto è personale, libera e segreta e le elezioni si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza all'interno del proprio ruolo della propria macro-area di appartenenza.

Espresso il voto, con l'indicazione sulla scheda del nome e del cognome, o del cognome, del candidato prescelto, l'elettore richiude la scheda e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla nell'apposita urna.

Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare, dell'accompagnatore o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto. L'impedimento, ove non risulti già agli atti dell'Ateneo e non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. Dell'esercizio del voto assistito, con identificazione dell'accompagnatore, deve essere fatta menzione nel verbale delle elezioni. Dovrà essere altresì allegata al suddetto verbale copia della certificazione medica o, in alternativa, bisognerà dare atto dell'evidenza dell'impedimento riscontrato dai componenti del seggio. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti all'interno dell'aula o della stanza sede del seggio elettorale sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Art. 10 (Operazioni di scrutinio)

Terminate le operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno fino alla loro conclusione.

Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario del seggio e da tutti i componenti.

Al termine dello scrutinio, le schede scrutinate ed il verbale delle operazioni vengono inclusi in plichi separati firmati dal Presidente e dai componenti il seggio e consegnati al seggio elettorale individuato con successivo decreto rettorale per la collazione dei voti.

Il seggio elettorale individuato a tale scopo procede alla collazione e provvede, entro tre giorni dalle operazioni di voto, alla approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Art. 11 (Ricorsi)

Avverso i risultati delle elezioni chiunque ne abbia titolo, in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati stessi nell'Albo dell'Ateneo. Il ricorso deve essere inviato all'indirizzo protocollo@unime.it. La Commissione elettorale decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

Art. 12 (Nomina dell'eletto)

I rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta


Art. 13 (Pubblicità)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 14 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d'Ateneo e del Regolamento Generale dell'Ateneo ed alla normativa vigente in materia.

Il Rettore
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)



r.p.a.: Dott.ssa Daniela Majorana

